

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO I – COMPITI E COMPOSIZIONE

- 1) Sono organi di disciplina della FIMMG il Collegio dei Probiviri previsto dall'art. 17 dello Statuto ed i Collegi dei Probiviri dei Settori o delle Sezioni Provinciali, previsti rispettivamente dagli artt. 43 e 56 dello Statuto
- 2) Il Collegio dei Probiviri Nazionale, eletto secondo le modalità previste dagli artt. 8, 17 e 21 dello Statuto della FIMMG, nel corso della prima riunione successiva alla nomina, elegge al suo interno un componente con funzione di Presidente. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre adottate a maggioranza.
- 3) Il Collegio dei Probiviri Nazionale esercita funzioni di Organo Disciplinare in unico grado nei confronti degli iscritti che rivestano le cariche espressamente indicate nell'art. 17 n. 3 dello Statuto Sociale.
- 4) Il Collegio dei Probiviri Nazionale esercita funzioni di Organo Disciplinare di secondo grado, nell'esaminare i ricorsi presentati dagli iscritti, avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti dagli omologhi Collegi dei Probiviri di Settore o Sezionali. Le cariche di Presidente dei Collegi dei Probiviri di Settore o Sezionali saranno assunte secondo le modalità previste al precedente articolo 2.
- 5) Il Collegio dei Probiviri Nazionale, giusto quanto previsto ex art. 17 n. 6 dello Statuto, è altresì investito: a) dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o degli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata, secondo quanto previsto dall'art. 12, n. 10; b) dei ricorsi avverso la regolarità delle elezioni svolte presso le sezioni provinciali e regionali.

TITOLO II – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN UNICO GRADO

- 6) Il Consiglio Generale Nazionale deferisce gli iscritti componenti la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, le Segreterie e i Consigli Regionali e degli iscritti che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali che si ritengano essere venuti meno al perseguimento degli scopi sociali, che abbiano agito con attività contrastanti con quelli della FIMMG o abbiano tenuto comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi ed alla politica della FIMMG. La proposta di deferimento è formalizzata dal Presidente nazionale o dal Presidente del Consiglio Nazionale su segnalazione sottoscritta presentata da qualsiasi iscritto. Durante la discussione relativa alla delibera del comma precedente, i membri del Collegio dei probiviri sono esclusi dalla partecipazione al Consiglio Nazionale.
- 7) Per giustificati ed urgenti motivi, l'Esecutivo Generale Nazionale, all'unanimità, delibera l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dei membri di Organi Direttivi, ritenuti responsabili di violazioni statutarie o di comportamenti lesivi degli indirizzi di politica sindacale della FIMMG.

- 8) Il Presidente del Consiglio Nazionale, o in caso di impossibilità dello stesso il rappresentante più anziano, successivamente alla delibera di apertura di procedimento disciplinare, provvede a:
 - comunicare all'iscritto l'apertura di procedimento disciplinare a suo carico;
 - contestare all'iscritto, compiutamente, la violazione ipotizzata;
 - trasmettere al Collegio dei Probiviri il fascicolo contenente la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la prova dell'avvenuta comunicazione all'iscritto, la contestazione della violazione ipotizzata
- 9) Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il fascicolo da parte del Presidente del Consiglio Nazionale, provvederà a convocare l'iscritto, presso la sede ritenuta più opportuna, concedendogli un termine non inferiore a giorni venti, al fine di predisporre adeguata difesa, anche per il tramite di memorie scritte.
- 10) Tutte le notifiche all'iscritto verranno effettuate tramite fax ovvero tramite raccomandata A.R. ai recapiti comunicati al momento dell'iscrizione o in successive variazioni degli stessi.
- 11) Il Collegio dei Probiviri concede all'iscritto ogni più ampia facoltà di difesa e di fornire giustificazioni. L'iscritto può farsi assistere, preannunciando la sua intenzione almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, da persona esperta in materie giuridiche. In tal caso, anche il Collegio dei Probiviri sarà facoltizzato a farsi assistere da persona esperta in materie giuridiche.
- 12) La mancata comparizione dell'iscritto, salvo che l'assenza non sia dovuta a grave e legittimo impedimento, verrà adeguatamente valutata da parte del Collegio, sia per disporre un eventuale differimento, sia nella valutazione disciplinare.
- 13) Il procedimento si svolgerà in forma libera, decisa dal Presidente del Collegio. In caso di impedimento del Presidente nominato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, le sue funzioni saranno svolte dal componente del Collegio più anziano d'età. La riunione è valida se sono presenti la metà dei componenti più uno.
- 14) E', comunque, in facoltà del Collegio svolgere tutta l'istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola ad uno dei suoi componenti, rinviare la riunione in più date successive.
- 15) Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri, a maggioranza, delibera sulla archiviazione o sulla sanzione da comminare, tra quelle previste dall'art. 17 dello Statuto della FIMMG. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 16) L'esito del procedimento viene comunicato contestualmente all'iscritto, se presente, ovvero con uno dei mezzi indicati al precedente art. 10.
- 17) Il provvedimento è inoltre comunicato al Presidente del Consiglio Nazionale per le successive incombenze necessarie.

TITOLO III - IL PROCEDIMENTO INNANZI AI PROBIVIRI DI SETTORE O SEZIONALI

- 18) Il Consiglio Nazionale di Settore, ovvero il Consiglio Direttivo della Sezione, su proposta di uno dei componenti, delibera a maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto a voto, secondo le modalità di voto previste dallo Statuto, l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti, che non siano componenti la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, le Segreterie e i Consigli Regionali e non ricoprano la carica di componente del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, che si ritengano essere venuti meno al perseguimento degli scopi sociali, che abbiano agito con attività contrastanti con quelli della FIMMG o abbiano tenuto comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi ed alla politica della FIMMG
- 19) Il Segretario del Settore o della Sezione, o in caso impossibilità dello stesso il rappresentante più anziano, successivamente alla delibera di apertura di procedimento disciplinare, provvede a:
- comunicare all'iscritto l'apertura di procedimento disciplinare a suo carico;
 - contestare all'iscritto, compiutamente, la violazione ipotizzata;
 - trasmettere al Collegio dei Probiviri di Settore o Sezionale il fascicolo contenente la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la prova dell'avvenuta comunicazione all'iscritto, la contestazione della violazione ipotizzata
- 20) Il Collegio dei Probiviri di Settore o Sezionale, ricevuto il fascicolo nei modi indicati all'art. precedente, provvederà a convocare l'iscritto, presso la sede ritenuta più opportuna, concedendogli un termine non inferiore a giorni venti, al fine di predisporre adeguata difesa, anche per il tramite di memorie scritte.
- 21) Tutte le notifiche all'iscritto verranno effettuate tramite fax ovvero tramite raccomandata A.R. agli indirizzi comunicati al momento dell'iscrizione o in successive variazioni degli stessi.
- 22) Il Collegio dei Probiviri di Settore o Sezionale concede all'iscritto ogni più ampia facoltà di difesa e di fornire giustificazioni. L'iscritto può farsi assistere, preannunciando la sua intenzione almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, da persona esperta in materie giuridiche. In tal caso, anche il Collegio sarà facoltizzato a farsi assistere da persona esperta in materie giuridiche.
- 23) La mancata comparizione dell'iscritto, salvo che l'assenza non sia dovuta a grave e legittimo impedimento, verrà adeguatamente valutata da parte del Collegio.
- 24) Il procedimento si svolgerà in forma libera, decisa dal Presidente del Collegio. In caso di impedimento del Presidente nominato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, le sue funzioni saranno svolte dal componente del Collegio più anziano d'età.
- 25) E', comunque, in facoltà del Collegio svolgere tutta l'istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola ad uno dei suoi componenti, rinviare la riunione in più date successive.
- 26) Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri, a maggioranza, delibera sulla archiviazione o sulla sanzione da comminare, tra quelle previste dall'art. 17 dello Statuto della FIMMG.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- 27) L'esito del procedimento viene comunicato contestualmente all'iscritto, se presente, ovvero con uno dei mezzi indicati al precedente art. 10.
- 28) Il provvedimento è inoltre comunicato al Presidente del Consiglio Nazionale ed al Segretario del Settore o della Sezione, per le successive incombenze necessarie.

TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO INNANZI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALI

- 29) Avverso la sanzione disciplinare comminata dal Collegio dei Probiviri di Settore o di Sezione, l'iscritto può proporre impugnazione innanzi al Collegio dei Probiviri Nazionali.
- 30) L'impugnazione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento delle motivazioni del provvedimento disciplinare.
In caso di impossibilità di notifica del provvedimento, lo stesso diviene, comunque, definitivo decorso un anno dalla data prevista per l'udienza del procedimento disciplinare.
- 31) L'impugnazione, succintamente motivato, deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Collegio dei Probiviri Nazionale, con sede presso la FIMMG Nazionale, ed al Collegio dei Probiviri di Settore o di Sezione, presso le rispettive sedi. Fa fede la data di spedizione. La presentazione dell'impugnazione sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
- 32) Ricevuta copia dell'impugnazione, il Collegio dei Probiviri di Settore o di Sezione provvede a trasmettere l'intero fascicolo, relativo al procedimento, al Consiglio Nazionale dei Probiviri.
- 33) Dal momento del ricevimento del fascicolo, da parte dell'Organo Giudicante di Primo grado, il Collegio dei Probiviri Nazionale adotterà le procedure previste negli artt. Da 9 a 17 del presente regolamento. Il provvedimento, inoltre, dovrà essere comunicato al Segretario del Settore o al Segretario Provinciale.

TITOLO V – I PROCEDIMENTI AVVERSO IL COMMISSARIAMENTO DEI SETTORI NAZIONALI, DELLE FEDERAZIONI REGIONALI O DELLE SEZIONI PROVINCIALI

- 34) Avverso il provvedimento di commissariamento adottato nei confronti di un Settore Nazionale, di una Federazione Regionale o di una Sezione Provinciale, i componenti dei Consigli Direttivi degli stessi organi o i singoli iscritti, possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale, giusto quanto previsto ex artt. 12 e 17 dello Statuto.
- 35) Il ricorso, motivato in maniera compiuta, deve essere inviato, a mezzo Raccomandata A.R., al Collegio dei Probiviri Nazionale entro il perentorio termine di giorni trenta dal momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Organo Statutario previsto. Fa fede la data di spedizione.

- 36) Ricevuto il ricorso, il Collegio dei Probiviri Nazionale acquisisce il provvedimento che ha disposto il commissariamento e, senza convocare né ascoltare i ricorrenti, esamina le motivazioni proposte dai ricorrenti stessi.
- 37) Il ricorso può essere proposto solo ed esclusivamente su vizi procedurali del provvedimento, restando vietata al Collegio dei Probiviri ogni valutazione nel merito dello stesso.
- 38) Il Collegio dei Probiviri dovrà adottare la propria decisione entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, comunicandone l'esito al Presidente del Consiglio Nazionale, al Commissario ed ai ricorrenti.
- 39) La presentazione del ricorso non sospende, in ogni caso, l'esecutività del provvedimento adottato.

TITOLO VI – I PROCEDIMENTI AVVERSO LA REGOLARITA' DELLE ELEZIONI

- 40) Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere sui ricorsi che i singoli iscritti possono presentare, avverso la regolarità delle elezioni svoltesi nelle Sezioni Provinciali.
- 41) Il ricorso, motivato in maniera compiuta, deve essere presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale presso la FIMMG, tramite raccomandata A.R., entro il perentorio termine di giorni 10 dalla data di svolgimento delle elezioni. Fa fede la data di spedizione.
- 42) Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, ha la facoltà di compiere ogni istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola in tutto o in parte ad uno dei suoi componenti, senza obbligo di convocazione dei ricorrenti.
- 43) Il Collegio dei Probiviri dovrà adottare la propria decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, comunicandone l'esito al Presidente del Consiglio Nazionale, al Segretario della Sezione Provinciale ed ai ricorrenti.
- 44) La presentazione del ricorso non sospende, in ogni caso, l'esecutività del risultato elettorale.